

DICHIARAZIONI ON LINE REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI ANNO 2021

È in linea su [Inarcassa On Line](#) la dichiarazione dei redditi e dei volumi d'affari relativa all'anno 2021, che deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro il **31 ottobre 2022**.

Raccomandiamo di non attendere gli ultimi giorni a ridosso della scadenza, nei quali è inevitabile un intenso traffico sui server e sulle linee telefoniche dedicate al supporto nella compilazione.

Chi deve inviare la dichiarazione

- Gli Ingegneri e gli Architetti contestualmente iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA nell'anno 2021, a prescindere dal codice di attività, anche se non iscritti a Inarcassa;
- Le Società di Ingegneria;
- Le Società di Professionisti;
- Le Società tra Professionisti;
- Gli eredi dei professionisti deceduti nel corso del 2021

La comunicazione deve essere inviata **anche se** le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

Sono esonerati dall'invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti **non iscritti** a Inarcassa che:

- per l'anno 2021 siano privi di partita IVA;
- siano iscritti anche in altri Albi professionali e, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l'iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2021.

Come inviare la dichiarazione

La dichiarazione del reddito professionale e/o del volume d'affari riferita all'anno 2021 deve essere presentata accedendo all'apposita sezione 'Adempimenti' su [Inarcassa On Line](#), avendo a disposizione le credenziali di accesso, oppure tramite SPID o CIE.

Solo **gli eredi** dei professionisti deceduti sono esclusi dall'obbligo dell'invio telematico e possono trasmettere il [facsimile del modello cartaceo](#), reso disponibile nel sito, con raccomandata semplice oppure via pec all'indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org, avendo cura di indicare nell'oggetto la matricola del professionista. In tal caso il termine per l'invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali contributi è prorogato di dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso.

Le novità

Per il versamento dei contributi, compreso il pagamento del conguaglio in unica soluzione, deve essere utilizzato, in sostituzione del bollettino M.A.V. (che non viene più emesso), l'**avviso di pagamento PagoPA**. Utilizzando il codice IUV (Identificativo Univoco del Versamento) presente sull'avviso, il conguaglio potrà essere versato:

- a) con la stampa dell'Avviso di Pagamento presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5;
- b) on-line con l'internet banking, carte di credito, carte di debito, paypal

Alternativamente, è sempre possibile saldare il conguaglio in unica soluzione tramite il **modello F24**.

Da quest'anno **tutti i professionisti**, anche quelli non in regola con il pagamento dei contributi, se iscritti (anche pensionati) nel 2021, possono accedere alla **rateazione del conguaglio** in tre rate a partire da marzo 2023 (scadenze marzo, luglio e novembre) tramite sistema di pagamento SDD con un interesse pari all'1,5% annuo, laddove lo stesso sia di importo superiore ai 1.000 euro. Tutte le domande, inviate contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale oppure successivamente, utilizzando l'apposito applicativo nella sezione "Agevolazioni", presentate entro il 30 novembre saranno quindi automaticamente accolte e i beneficiari dell'agevolazione riceveranno la notifica del piano di rateazione in tempo utile per il rispetto del termine di pagamento della prima rata (31 marzo 2023). L'eventuale rettifica in aumento del reddito e volume d'affari, comunicata successivamente al 31 dicembre, così come il **mancato pagamento** anche di una sola rata del piano concesso **fa decadere** la richiesta di rateazione del conguaglio. Attenzione l'agevolazione è riservata ai professionisti che non abbiano esercitato la deroga al versamento del contributo soggettivo minimo per il 2021 e che non abbiano presentato domanda di pensione con decorrenza successiva al 31/12/2022.

Qualche indicazione per la compilazione

- Nella schermata di accesso ci sono alcune domande per configurare la dichiarazione e **personalizzare i vari step**;
- La comunicazione **dell'indirizzo PEC** o della sua variazione nel modello di dichiarazione è obbligatoria e la sua omissione comporta l'emissione di sanzioni;
- I professionisti che si sono avvalsi, per l'anno 2021, della **deroga del contributo soggettivo minimo**, dovranno corrispondere un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato. Il conguaglio potrà essere maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) calcolati sul solo contributo soggettivo minimo dell'anno 2021, nei seguenti casi:
 - a) per professionisti iscritti per l'intero anno, qualora il reddito professionale dichiarato risulti superiore a € 16.276;
 - b) per professionisti iscritti per porzione di anno, con reddito frazionato in base ai mesi d'iscrizione, qualora con l'applicazione dell'aliquota del 14,5% sul reddito imponibile della contribuzione soggettiva risulti un importo superiore al minimo soggettivo dovuto;
- per i professionisti iscritti ad Inarcassa per parte del 2021, è possibile, selezionando il campo A2 del modello, dichiarare di aver versato anche alla **Gestione Separata Inps** ed ottenere quindi il frazionamento del reddito in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione;
- chi ha ricevuto **fatture per prestazioni professionali** da altri ingegneri, architetti, Associazioni o Società ed ha quindi pagato loro il contributo integrativo, ha la possibilità - se non è il committente finale - di dedurlo dal conguaglio del contributo integrativo che deve versare alla Cassa. Per usufruire della deduzione basta compilare l'elenco riepilogativo inserito nella procedura e il sistema provvederà automaticamente al calcolo della deduzione;
- l'Allegato 3 "**Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2015 con Iva ad esigibilità differita**" (introdotto nel 2016) viene riproposto solamente

ai professionisti/Società che presentano ancora fatture emesse non incassate. Al fine di recuperare tutto o in parte la quota di contribuzione integrativa non dedotta nel 2016 per incapienza della contribuzione versata, si deve inserire la quota parte del volume d'affari riferito a fatture emesse con Iva ad esigibilità differita nel quadriennio 2012-2015, ma incassate nel corso del 2021.

Ulteriori informazioni sono presenti sul sito alla [pagina dedicata](#) e, nell'applicazione on line, sono disponibili le istruzioni di compilazione relative ad ogni sezione; in ogni campo è presente, inoltre, un **Help (?)** che chiarisce sinteticamente quali dati inserire.

Infine, si ricorda il servizio di assistenza telefonica Dich. al numero dedicato **0291979705** e la **chatbot**, entrambi gestiti da un team di operatori esperti.